



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 19/07/2004

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2004, n. 11

"Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi)".

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi), è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate associazioni riconosciute:

- Unione italiana ciechi 25%
- Ente nazionale protezione
assistenza sordomuti 9%
- Associazione nazionale mutilati
invalidi di lavoro 12%
- Associazione nazionale vittime
civili di guerra 3%
- Unione nazionale mutilati per
servizio 12%
- Associazione nazionale mutilati
e invalidi di guerra 16%

- Associazione nazionale mutilati e invalidi civili 14%
- Associazione nazionale famiglie dei caduti dei dispersi in guerra 3%
- Associazione italiana stomizzati 4%
- Federazione associazione nazionale disabili 2%"

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16Luglio 2004

FITTO